

**TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA – MAG. LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 CPC E CONTESTUALE**

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE**

**DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA EX ART. 151 CPC**

Per le sig.re:

- **VIGNOLA MARISA** (VGNMRS75H66B440L);
- **TELESCA MARIANGELA**, (TLSMNG67S46G942I);
- **BOCHICCIO MARGHERITA** (BCHMGH58L43A519V);
- **VACCARO LUCIA** (VCCLCU73B47G942A);
- **ROMANO MARIA INCORONATA** (RMNNNC68R43G942W),

elettivamente domiciliate in Villa d'Agri, Via Roma n. 60, presso lo studio dell'avv.

C. Massimo Oriolo, che le rappresenta e difende come da mandato in calce;

fax 0975352515 – PEC: oriolo.massimo@cert.ordineavvocatipotenza.it

**CONTRO**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in  
persona del legale rapp. p.t.;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA DEL MIUR, in persona  
del legale rapp. p.t.

**E NEI CONFRONTI**



dei docenti iscritti nella graduatoria ad esaurimento della Provincia di Potenza 2014/2017 e, più specificatamente, relativamente al ricorso promosso da:

- **Vignola Marisa**, tutti i docenti occupanti dalla 29<sup>a</sup> alla 62<sup>a</sup> posizione della GAE 2014/2017 della Provincia di Potenza, classe di concorso A245, e tutti i docenti occupanti dalla 58<sup>a</sup> alla 62<sup>a</sup> posizione della GAE 2014/2017 della Provincia di Potenza, classe di concorso A246;
- **Telesca Mariangela**, tutti i docenti occupanti dalla 58<sup>a</sup> alla 72<sup>a</sup> posizione della GAE 2014/2017 della Provincia di Potenza, classe di concorso A019;
- **Bochicchio Margherita**, tutti i docenti occupanti dalla 455<sup>a</sup> alla 543<sup>a</sup> posizione della GAE 2014/2017 della Provincia di Potenza, classe di concorso AAA (scuola infanzia) e tutti i docenti occupanti dalla 377<sup>a</sup> alla 477<sup>a</sup> posizione della GAE 2014/2017 della Provincia di Potenza, classe di concorso EEE (scuola primaria);
- **Vaccaro Lucia**, tutti i docenti occupanti dalla 513<sup>a</sup> alla 543<sup>a</sup> posizione della GAE 2014/2017 della Provincia di Potenza, classe di concorso AAA (scuola dell'infanzia);
- **Romano Maria**, tutti i docenti occupanti dalla 515<sup>a</sup> alla 543<sup>a</sup> posizione della GAE 2014/2017 della Provincia di Potenza, classe di concorso AAA (scuola dell'infanzia),  
che, per effetto dell'accoglimento del presente ricorso, sarebbero scavalcati per punteggio nella citate graduatorie e, pertanto, potenziali controinteressati.

\*\*\* \*\*



1. Le ricorrenti, abilitate all'insegnamento, nel 2007 sono state inserite nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) della provincia di Potenza nelle classi di concorso e con il punteggio di seguito specificato: **Vignola Marisa**: classe di concorso A245, punti 44 e classe di concorso A 246, punti 18; **Telesca Mariangela**: classe di concorso A019, punti 17; **Bohicchio Margherita**: classe di concorso AAA (scuola infanzia), punti 17 e classe di concorso EEE (scuola primaria), punti 19; **Vaccaro Lucia**: classe di concorso AAA (scuola dell'infanzia), punti 15; **Romano Maria**: classe di concorso AAA (scuola dell'infanzia), punti 15; (**doc. 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f**);
2. Le citate GAE sono soggette, ad istanza di parte, ad aggiornamento triennale secondo le modalità dettate da specifici DM emanati di volta in volta dal MIUR;
3. in occasione degli aggiornamenti relativi al triennio 2009/2011 (DM n. 42/2009) e 2011/2014 (DM n. 44/2011) le ricorrenti (non avendone interesse) non hanno chiesto l'aggiornamento della propria posizione in graduatoria e l'Amministrazione scolastica - disattendendo, come si dirà oltre, chiare disposizioni di legge - ha disposto unilateralmente **la cancellazione definitiva** delle ricorrenti stesse dalle GAE della provincia di Potenza;
4. nel maggio del 2014, in occasione dell'aggiornamento delle GAE per gli AA.SS. 2014/2017 (DM 243/2014), ciascuna delle ricorrenti ha presentato domanda di reinserimento nelle stesse (**doc. 2, 2a, 2b, 2c, 2d**), ma l'Amministrazione resistente ha



rigettato la domanda con Decreto prot. 3976/U del 22.08.2014 adottato dall'Ufficio scolastico regionale (USR) per la Basilicata (**doc. 3**);

5. le ricorrenti hanno interesse ad ottenere la reiscrizione nelle GAE, con il riconoscimento dello stesso punteggio posseduto al momento della cancellazione tale che:

➤ la sig.ra **Vignola Marisa**, con un punteggio, al momento della cancellazione, di 44 punti nella GAE A245 e di 18 punti nella GAE A246, aspira a rientrare alla 29<sup>a</sup> posizione nella prima e alla 58<sup>a</sup> posizione nella seconda (doc. 4 e 4A );

➤ la sig.ra **Telesca Mariangela**, con 17 punti al momento della cancellazione, aspira a rientrare alla 58<sup>a</sup> posizione nella GAE A019 (doc. 5);

➤ la sig.ra **Bochiccio Margherita**, con un punteggio, al momento della cancellazione, di 17 punti nella GAE AAA (scuola infanzia) e di 19 punti nella GAE EEE (scuola primaria), aspira a rientrare alla 455<sup>a</sup> posizione nella prima e alla 377<sup>a</sup> posizione nella seconda (doc. 6 e 7);

➤ la sig.ra **Vaccaro Lucia**, con 15 punti, al momento della cancellazione, aspira a rientrare alla 513<sup>a</sup> posizione nella GAE AAA (scuola infanzia) (doc. 6);

6. la sig.ra **Romano Maria I.**, con 15 punti, al momento della cancellazione , aspira a rientrare alla 515<sup>a</sup> posizione nella GAE AAA (scuola infanzia) (doc. 6), tenendo conto che a parità di punteggio, titolo di preferenza è la più giovane età (cfr.: all. 6



del DM n. 235/2014 e dell'art.3, comma 7, della legge n.127/1997, come modificata dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n.191)

## **DIRITTO**

### **SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO**

In ordine alla questione di giurisdizione appare pacifico che la controversia avente ad oggetto l'inserimento (o il reinserimento) nelle GAE, involge questioni di diritto soggettivo in relazioni alle quali vengono, ad un tempo, in rilievo atti di gestione del rapporto di lavoro e la pretesa della ricorrente affinché detti atti di gestione (della graduatoria) siano conformi alla legge; corollario è che la questione deve essere conosciuta dal Giudice ordinario, non rientrando nella nozione di procedura concorsuale quelle relative all'inserimento dei docenti nelle GAE (in tal senso: Cass. SS.UU. n. 3032/2011; CdS n. 11/2011).

### **SUL MERITO DELLA CONTROVERSIA**

L'art. 1 del d.l. 7 aprile 2004, n. 97, recante "*Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università*", dispone al suo comma 1-bis (comma aggiunto dalla legge di conversione 4 giugno 2004, n. 143) che: "*Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria*



*con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione".*

Il dato letterale della norma appena citata è inequivoco: la mancata presentazione della domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatorie ne comporta la cancellazione fermo restando, tuttavia, la possibilità di ottenere la reinscrizione a domanda, il che implica che la cancellazione non è mai definitiva.

Senonché al cospetto di detta chiara disposizione (di normazione primaria), i D.M. emanati di volta in volta dal MIUR e regolanti gli aggiornamenti delle GAE, rispettivamente, per gli anni 2009/2011, 2011/2014 e 2014/2017 hanno disposto, in contrasto con il citato art. 1, comma 1 bis della L. n. 143/2014, LA CANCELLAZIONE DEFINITIVA dalle GAE in caso di mancata presentazione della domanda di aggiornamento della propria posizione nelle stesse (cfr: artt. 1 del D.M. n. 42/2009, D.M. n. 44/2011 e D.M. n. 235/2014 regolanti, rispettivamente, l'aggiornamento delle GAE per gli AA.SS. 2009/2011, 2011/2014 e 2014/2017)



Detti DM, contrariamente alla disposizione di normazione primaria, non contemplano la possibilità di regolarizzare la posizione attraverso la richiesta di reinserimento nella graduatoria, evitando la cancellazione definitiva.

Orbene: se la presenza nelle graduatorie è subordinata ad una espressa manifestazione volontà dei docenti di permanervi, volontà da manifestarsi nel termine fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie medesime, è altrettanto vero che per la normazione di carattere primario, l'omessa domanda è sanzionata con l'esclusione dalle graduatorie, fermo restando che detta cancellazione non è comunque ASSOLUTA potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente essere inseriti.

Nessun fondamento positivo alla cancellazione definitiva dalle GAE può rinvenirsi nel comma 605 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, che, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, istituite dalla L. n. 124/1999, in graduatorie a esaurimento, consentendo che nelle graduatorie così riconfigurate possano inserirsi, a pieno titolo, coloro che sono in possesso di un'abilitazione, nonché, con riserva, coloro che hanno in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata.



La trasformazione delle graduatorie provinciali da permanenti (aperte) a graduatorie ad esaurimento (chiuse), ha posto un termine ultimo (anno 2007) per l'ingresso nelle graduatorie, consentendo *de futuro* la possibilità di disporre gli accertamenti biennali, **esulando, tuttavia, dalla norma qualsiasi intento di prefigurare l'esclusione dalle medesime quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o conferma del punteggio.**

La trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento pone sì un limite (2007) oltre il quale non è consentita l'inserimento di nuovo personale precario nelle stesse; tuttavia dal suo tenore letterale si evince che il legislatore ha inteso bloccare solo **i nuovi inserimenti e non certo escludere il recupero di chi era utilmente collocato in graduatoria e ne è stato escluso per non aver presentato domanda di aggiornamento**, posto che l'art. 1 comma i bis della L. n. 143/2004, regolante espressamente la possibilità di esservi reinserito in caso di cancellazione, non è stato abrogato dalla successiva L. n. 296/2006 di trasformazione delle graduatorie permanenti in GAE.

In definitiva la normazione di carattere secondaria emanata di volta in volta, e tesa a regolamentare le modalità di aggiornamento biennale delle GAE (art. 1 DM 42/2009, art. 1 D.M. 44/2011 e art. 1 n. DM n. 235/2014), è in palese contrasto con la normazione di carattere primario dovendo, perciò, essere disapplicata. (in tal senso:



CdS, sez. VI, 14.07.2014, n. 3658; Trib. di Pistoia, G.d.L., sentenza n. 17/2014 – n. 1234/11 rg, in: PAGINA WEB DIRITTOSCOLASTICO.IT)

I citati DM vanno, peraltro, disapplicati non solo perché, in quanto atti di normazione secondaria, non possono prevedere decadenza non contemplate dalla normativa primaria, ma anche perché una disposizione che prevedesse ciò, si porrebbe anche in contrasto con gli artt. 3, 4 e 97 Cost. nonché coi principi generali dell'attività amministrativa di cui alla L. n.241/1990, in relazione alla quale sussisterebbe uno specifico obbligo a carico degli Uffici territoriali del MIUR di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omissso di presentare la domanda per esservi confermati, le conseguenze della definitiva cancellazione<sup>1</sup>.

In definitiva, appare di difficile giustificazione una disciplina qual è quella contenuta nei D.M. oggetto di censura che riconnette alla mancata presentazione della domanda di aggiornamento della posizione del docente in graduatoria (in ipotesi il docente potrebbe non dover aggiornare alcunché e, ciò malgrado, conservare un

---

<sup>1</sup> Basti considerare, che le precedenti disposizioni ministeriali concernenti inclusioni e/o aggiornamenti in graduatoria, come il precedente d.d.g. del 21 aprile 2004, avevano espressamente previsto (art. 1, p. 6) che in caso di mancata produzione di qualsiasi domanda, sia di aggiornamento che di trasferimento, il competente Centro servizi amministrativi avrebbe dovuto assegnare al candidato un breve termine perentorio per la regolarizzazione della propria posizione; del resto, lo stesso d.m. n. 49/2009 contempla (art. 11, comma 4) un procedimento di regolarizzazione delle domande, nel caso di presentazione di queste in modo incompleto o parziale, in tal caso assegnandosi "un breve termine perentorio per la regolarizzazione".



interesse a permanere nella GAE) la **definitiva cancellazione** dalla GAE, in contrasto con una norma di legge (art. 1, comma 1 bis D.L. n. 97/2004, convertito in L. n. 143/2004) che, pur dopo la cancellazione, prevede la possibilità di ottenere il reinserimento con il recupero del punteggio posseduto al momento della cancellazione.

### **SULLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE**

#### **DELLA DOMANDA DI REINSERIMENTO NELLE GAE**

Circa le modalità di presentazione delle domande, la nota MIUR 09.04.2014 n. 999 (**doc. 8**) ha stabilito che l'aggiornamento della propria posizione nelle GAE è possibile solo attraverso domande presentate in modalità telematica.

Tale possibilità è, tuttavia, consentita solo al personale **già inserito nelle GAE**; chi invece ne è stato, come la ricorrente, cancellato non viene riconosciuto dal sistema tanto che le ricorrenti, per ovviare a ciò, hanno presentato (entro i termini di decadenza disciplinati dal DM n. 235/2014) la domanda in forma cartacea.

Tale modalità di manifestazione di volontà è da ritenere più che sufficiente, tenendo conto che la nota MIUR da ultimo citata non contempla la possibilità di presentare domanda di **reinserimento** regolamentando, invece, solo le domande tese all'aggiornamento della propria posizione nelle GAE.



Tenuto conto che l'art. 1 comma 1 bis D.L. n. 97/2004, conver. In L. n. 143/2004, pone come unica condizione al reinserimento che la domanda sia presentata entro i termini di decadenza fissati dal DM emanato di volta in volta per l'aggiornamento delle stesse, nulla specificando circa la forma da adottare, la domanda presentata dalla ricorrente in forma cartacea nei termini fissati dal DM n. 235/2014 è da ritenersi più che esaustiva.

\*\*\* \*\*

Allo stato le ricorrenti, come in atti rappresentate e difese,

### **RICORRONO**

Alla S.V. Ill.ma affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione e discussione, voglia:

**accertare in via incidentale e, per l'effetto, disapplicare**, l'art. 1 DM 42/2009, l'art. 1 D.M. 44/2011 e l'art. 1 n. DM n. 235/2014), per contrasto con l'art. 1, comma 1 bis D.L. 7 aprile 2004, n. 97 (inserito dalla L. di conversione n. 143/2004) per quanto dedotto nel presente ricorso, nonché ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso il Decreto prot. 3976/U del 22.08.2014 adottato dall'Ufficio scolastico regionale (USR) per la Basilicata;

**nel merito, accertare e dichiarare:**



- il diritto della sig.ra **Vignola Marisa**, con 44 punti al momento della cancellazione nella GAE A245 e di 18 punti nella GAE A246, ad essere reinserita alla 29<sup>a</sup> posizione nella GAE 2014/2017 (classe di concorso A245) e alla 58<sup>a</sup> posizione nella GAE 2014/2017 (classe di concorso A246);
- Il diritto della sig.ra **Telesca Mariangela**, con 17 punti al momento della cancellazione nella GAE A019, ad essere reinserita alla 58<sup>a</sup> posizione nella GAE 2014/2017 (classe di concorso A019);
- Il diritto della sig.ra **Bochiccio Margherita**, con 17 punti al momento della cancellazione dalla GAE AAA (scuola infanzia) e 19 punti nella GAE EEE (scuola primaria), ad essere reinserita alla 455<sup>a</sup> posizione nella GAE 2014/2017 (classe di concorso AAAA) e alla 377<sup>a</sup> nella GAE 2014/2017 (classe di concorso EEEE);
- Il diritto della sig.ra **Vaccaro Lucia**, con 15 punti al momento della cancellazione dalla GAE AAA (scuola infanzia), ad essere reinserita alla 513<sup>a</sup> posizione nella GAE 2014/2017 (classe di concorso AAA);
- Il diritto della sig.ra **Romano Maria I.**, con 15 punti al momento della cancellazione dalla GAE AAA (scuola infanzia), ad essere reinserita nella GAE 2014/2017 (classe di concorso AAA) alla 515<sup>a</sup> posizione;



condannare, per l'effetto, le amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi rapp. legali p.t., a reinserire le ricorrenti nella citata graduatoria e con il citato punteggio, alle posizioni sopra indicate o nella diversa posizione ritenuta di giustizia; con vittoria delle spese di lite (ivi compreso il contributo unificato se versato), oltre al rimborso forfettario, C.A. e IVA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.

**DOCUMENTI DEPOSITATI:** Stralcio GAE 2007, classi di concorso A245, A246, A019, AAA (scuola infanzia), EEE (scuola primaria); domande di reinserimento nelle GAE 2014/2017 presentate, rispettivamente, da Vignola Marisa, Telesca Mariangela; Bochicchio Margherita, Vaccaro Lucia e Romano Maria I.; Decreto USR Basilicata n. 3976/2014; Gae 2014/2017 classe di concorso A 245; GAE 2014/2017, classe di concorso A246; GAE 2014/2017, classe di concorso A019, GAE 2014/2017, classe di concorso AAA (scuola dell'infanzia); GAE 2014/2017, classe di concorso EEE (scuola primaria; Nota MIUR n. 999/14.

Villa d'Agri – Potenza, 21 ottobre 2014.

*avv. C. Massimo Oriolo*

**ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 151 CPC**

**PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICA**

Sig. Giudice del lavoro,



nella qualità di procuratore delle ricorrenti,

**rilevato che:**

il ricorso ha ad oggetto l'accertamento del diritto di ciascuna della ricorrenti ad essere reinserita nella GAE della provincia di Potenza 2014/2017, per le classi di concorso A 245, A 246, A019, AAA (scuola dell'infanzia) e EEE (scuola primaria).

In dette graduatorie vi sono un gran numero di iscritti potenziali controinteressati.

Basti considerare che nella GAE A245, nella quale aspira a rientrare la ricorrente **Vignola Marisa** alla 29<sup>a</sup> posizione, tutti gli iscritti dalla 29<sup>a</sup> alla 62<sup>a</sup> posizione sono potenziali controinteressati, così come nella GAE A246 lo sono i docenti occupanti dalla 58<sup>a</sup> alla 62<sup>a</sup> posizione.

Allo stesso modo, nella GAE A 019, nella quale aspira a rientrare (alla 58<sup>a</sup> posizione) la ricorrente **Telesca Mariangela**, tutti i docenti occupanti dalla 58<sup>a</sup> alla 72<sup>a</sup> posizione sono potenziali controinteressati e, nondimeno, tutti i docenti occupanti dalla 455<sup>a</sup> alla 543<sup>a</sup> posizione della GAE AAA (scuola infanzia) e tutti i docenti occupanti dalla 377<sup>a</sup> alla 477<sup>a</sup> posizione della GAE EEE (scuola primaria) relativamente al ricorso presentato da **Bohicchio Margherita**, sono controinteressati che, in parte, coincidono con il ricorso presentato da **Vaccaro Lucia e Romano Maria** (classe di concorso AAA, posizione dalla 513<sup>a</sup> alla 543<sup>a</sup>).



Al cospetto di ciò, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie appare oltremodo difficile, non solo per il gran numero dei potenziali destinatari del ricorso, ma anche per l'oggettiva difficoltà di reperimento dei relativi recapiti.

**Considerato che:**

in alternativa alla notifica per pubblici proclami, il Giudice adito può autorizzare, a' sensi dell'art. 151 cpc, la notifica con qualunque altro mezzo, compreso quello telematico secondo una prassi consolidata per come si dedurrà oltre.

Ed invero la notifica per pubblici proclami, oltre che particolarmente onerosa per le ricorrenti, è stata ritenuta un mezzo superato e non idoneo a garantire la effettiva conoscenza da parte dei destinatari della pendenza di un giudizio che li vede interessati. Difatti non può esigersi, anche alla luce di un onere di diligenza media, che il cittadino potenziale interessato ad un giudizio, prenda costante visione del Foglio degli annuncia legali della Provincia di residenza o della Gazzetta ufficiale, nel quale il sunto del ricorso verrebbe pubblicato.

In alternativa a tale forma di notificazione appare, quindi, più idonea la notifica ex art. 151 cpc mediante pubblicazione del ricorso sul sito internet dell'Amministrazione interessata al giudizio come, peraltro, stanno operando i Giudice amministrativi e i Giudici di merito in giudizi analoghi al presente (ivi



compreso il Giudice del lavoro di Potenza) <sup>2</sup>, disponendo la pubblicazione del ricorso in una apposita sezione del sito internet del MIUR (cfr.: homepage del MIUR, sezione atti di notifica).

\*\*\* \*\*

Tanto rilevato e considerato il sottoscritto, nella qualità in atti, fa riguardosa

### ISTANZA

affinché la S.V. Ill.ma, ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare la notifica del ricorso, ai soli potenziali controinteressati,, sul sito internet del MIUR.

Villa d'Agri – Potenza, 23 gennaio 2015.

*avv. C. Massimo Oriolo*

---

<sup>2</sup> **Procedimenti nn. 358/15; 357/15; 355/15; 259/15 e 234/15.**

